

SENT. NR. 170/2026/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Composta da:

Alberto RIGONI	Presidente f.f.
Marco CATALANO	Consigliere Relatore
Khelena NIKIFARAVA	I Referendario

pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al nr. 46762 del registro di Segreteria.

TRA

Procuratore Regionale presso la Corte dei conti

ATTORE

CONTRO

ORLANDO Barbara Ewa nata in Polonia (EE) il 24/10/1990 (c.f. RLNBBR90R64Z127P), residente a Napoli (NA) in Corso Vittorio Emanuele n. 182, difesa e rappresentata dall'avvocato Antonio Fasanella del foro di Napoli, con elezione di domicilio presso il suo studio in Via Medina, n. 40 a Napoli, p.e.c. antoniofasanella@avvocatinapoli.legalmail.it.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per Procuratore Regionale:

1) *accertare che la condotta tenuta dalla convenuta citata, come sopra descritta, configuri un fatto illecito fonte di responsabilità amministrativa, sulla base delle norme richiamate, ovvero delle diverse norme o titoli che la Sezione adita riterrà di applicare;*

2) *condannare la convenuta, come sopra generalizzata, al pagamento al Ministero dell'istruzione e del Merito della somma complessiva di €* ***14.252,76****, ovvero nella diversa misura che questa Corte riterrà di applicare a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria calcolata dall'avvenuto depauperamento dell'amministrazione fino alla pubblicazione della sentenza, oltre agli interessi legali fino all'effettivo pagamento, con condanna alle spese di giudizio.*

Per ORLANDO Barbara Ewa:

Rigetto domanda e vittoria di spese

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il Procuratore Regionale conveniva in giudizio ORLANDO Barbara Ewa davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna esponendo che:

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania (SA) ha trasmesso alla Procura regionale, per il seguito di competenza, copia delle richieste di rinvio a giudizio avanzate nei procedimenti penali RGNR nn. 407/2019 e 1778/2021 mod. 21 a carico di oltre cinquecento imputati, ai quali sono stati contestati a vario titolo i reati di cui agli artt. 476, comma 2, e 640, comma 2, Cod. pen.

Le condotte delittuose per le quali la predetta Procura della Repubblica

ha esercitato l'azione penale, emerse all'esito di articolate indagini di polizia giudiziaria, afferivano all'emissione, da parte dell'Istituto professionale paritario Passarelli di San Marco di Castellabate (SA), di centinaia di falsi diplomi di qualifica professionale e di diplomi di maturità, utilizzati dagli interessati per accedere alle graduatorie del personale ATA e/o a quelle relative ai docenti in ambito scolastico, nonché di decine di diplomi di specializzazione polivalente abilitanti all'insegnamento di sostegno.

Con decreto n. 42 del 9.3.2023 la Procura delegava gli approfondimenti istruttori per i profili di responsabilità amministrativa di propria competenza, connessi alla predetta *notitia damni*, alla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bologna (doc. n. 2).

In data 2.5.2024, la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania trasmetteva i decreti che disponevano il giudizio sia per il procedimento n. 407/2019 RGNR (1312/2021 R.G. GIP), sia per il procedimento n. 1778/2021 RGNR (nn. 689/2022 e 720/2023 R.G. GIP): decreti emessi dal GIP presso il medesimo Tribunale; contestualmente, venivano trasmesse anche le sentenze di patteggiamento ex art. 444 C.p.p. medio tempore intervenute.

La Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bologna, con annotazione prot. n. 88925 del 17.03.2025 ha comunicato gli esiti dell'attività istruttoria svolta a carico della signora Orlando Barbara Ewa.

Dagli atti sin qui richiamati emerge quanto segue:

In data 25/10/2017 la sig.ra Orlando presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio scolastico 2017-2019 del personale A.T.A., III fascia, per la Provincia di Forlì-Cesena, indirizzandola all'Istituto comprensivo I.C. n. 4 di Forlì autocertificando, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445/2000, il possesso del seguente titolo di studio valido per i profili di collaboratore scolastico: diploma di operatore dei servizi sociali, dichiarando di avere conseguito il titolo nell'anno scolastico 2012/2013, sessione agosto 2013, presso l'Istituto professionale paritario Passarelli di San Marco di Castellabate (SA), con votazione 100/100. Detto titolo veniva indicato come "titolo di accesso" alla graduatoria di collaboratore scolastico. Ciò consentiva alla sig.ra Orlando l'inserimento e l'avanzamento nelle graduatorie di III fascia del personale A.T.A. per il triennio 2017-2019 e il conseguimento di incarichi di collaborazione, sottoscrivendo i relativi contratti di lavoro per diverse mansioni: presso il Centro provinciale per l'istruzione degli adulti di Cesena dal 28/01/2019 al 28/02/2019; presso il Liceo scientifico "Righi" di Cesena (FC) dal 1/03/2019 al 31/03/2019; presso l'Istituto Superiore "Pascal-Comandini" (FC) dal 2/03/2019 al 30/03/2019 (servizio temporaneo fino al termine delle attività scolastiche) e dal 4/03/2019 all'11/03/2019 (supplenza breve e saltuaria); presso il Liceo classico "Monti" di Cesena (FC) dal 2/04/2019 al 30/06/2019 (supplenza breve e saltuaria); presso la Scuola primaria Cesena 3 (FC) dal 16/10/2019 al 30/06/2019 (servizio temporaneo fino al termine delle attività scolastiche); presso l'ITC

"Serra" di Cesena (FC) dal 18/09/2020 al 26/06/2021. Il rapporto di lavoro con l'ITC "Serra" di Cesena (il cui termine era previsto per il 30/06/2021) si è interrotto anticipatamente a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro, decisa con provvedimento prot. n. 2807 del 26/06/2021 del Dirigente nel quale si dava altresì atto che era stato rideterminato il punteggio attribuito alla Orlando. Detto provvedimento richiamava il DM n. 640 del 2017 - concernente le graduatorie scolastiche di terza fascia - il cui art. 8, co. 4, in particolare, prevede l'esclusione "per tutti i profili e graduatorie di riferimento" in caso di produzione di autodichiarazioni mendaci o di produzione di certificazioni false da parte del candidato.

Nel periodo di servizio prestato, la Orlando ha percepito una retribuzione complessiva lorda di € 28.505,52 che risulta dai cedolini stipendiali allegati all'annotazione prot. n. 088925/2025.

Le indagini di Polizia giudiziaria coordinate dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania hanno condotto ad accertare la falsità del titolo di studio autocertificato dalla sig.ra Orlando, vale a dire del diploma attestante la sua qualifica di operatore dei servizi sociali, asseritamente conseguito presso l'Istituto professionale parificato Passarelli di San Marco di Castellabate (SA), nell'anno accademico 2012/2013, sessione straordinaria di agosto 2013, con votazione 100/100.

All'esito dell'udienza preliminare del 6.12.2023 il GIP del Tribunale di Vallo della Lucania (in conformità alla richiesta ex art. 416 cpp presentata dal PM il 12/04/2022) ha disposto il rinvio a giudizio, tra gli

altri, di Barbara Ewa Orlando:

(i) in concorso con Raggio Luigi, Lavini Angelo e Salato Giuseppina, per i reati di cui agli artt. 110 e 476 c.p., perché: Orlando e Raggio in qualità di istigatori, Lavini e Salato in concorso con i predetti, formavano un atto falso, diploma di qualifica professionale "operatore dei servizi sociali", matricola 109908*2012, apparentemente rilasciato dall'Istituto paritario Passarelli;

(ii) Barbara Ewa Orlando, imputata del reato di cui all'art. 640, co. 2 n. 1, c.p. perché, tramite artifici e raggiri, accedeva ad una graduatoria pubblica esibendo come titolo preferenziale il predetto diploma, procurandosi l'ingiusto vantaggio di avere ottenuto degli incarichi presso istituti scolastici della Provincia di Forlì-Cesena, conseguendo la relativa retribuzione lorda.

Il giudizio si è concluso con sentenza di condanna con applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 cpp), pronunciata il 20.09.2022 dal Tribunale di Vallo della Lucania.

Ritenendo sussistente danno erariale, la Procura notificava alla stessa rituale invito a dedurre e, non ritenute sufficienti le deduzioni presentate, depositava citazione con la quale si chiedeva la condanna al pagamento del 50% delle retribuzioni percepite nel periodo contestato.

La difesa, ritualmente costituitasi, ha affermato quanto segue.

Innanzitutto, la ricorrente ha conseguito il diploma di maturità, presso il Liceo d'Arte Suor Orsola Benincasa di Napoli nell'anno 2009-2010, come da documentazione prodotta in sede di deduzioni; tale diploma era stato presentato al momento della domanda per l'inserimento nelle

graduatorie ATA, atteso che ai sensi dell'art. 2.5 lett. G) D.m. 640/217, tra i titoli richiesti per l'accesso al profilo professionale di collaboratore amministrativo figura "qualsiasi diploma di maturità", con la conseguenza che la convenuta possedeva il titolo necessario per l'inserimento in detta graduatoria.

Asseriva, inoltre, che le mansioni della predetta erano meramente esecutive, di talchè non sussiste alcun danno erariale.

Alla udienza del 21.10.2026 assistiti dal dott. Enrico TIBERI, dopo la relazione del magistrato, sentito il PR nella persona di Antonio Salvatore SARDELLA, l'avv. Fasanella Antonio, la causa passava in decisione.

DIRITTO

Va innanzitutto rimarcata la falsità commessa dalla convenuta.

Come risulta negli atti dell'indagine preliminare del procedimento penale il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale della Campania ha precisato che: (i) non risulta dagli atti l'indizione della sessione straordinaria dell'istituto Passarelli dell'agosto 2013; (ii) la matricola n. 109908*2012 riguarda un titolo rilasciato dall'Istituto statale "D. Rea" di Nocera Inferiore (SA) come comprovato dalla ricevuta di rilascio delle pergamene all'Istituto Rea di cui vi è copia allegata nell'annotazione di Polizia giudiziaria citata; (iii) come riferisce l'annotazione di Polizia giudiziaria "*la totalità dei membri della Commissione, indicata nei registri degli esami rinvenuti e sequestrati, ha escluso di avervi mai partecipato ed ha disconosciuto la firma apposta sui verbali*".

Ciò conferma che il titolo di studio in contestazione non è stato mai

conseguito e la sessione straordinaria d'esame dell'agosto 2013 non si è mai svolta, se non sulla carta. Ai sensi del DM 30/08/2017, n. 640 è valutabile "un solo titolo" tra quelli ammessi, a scelta del candidato e che le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false comportano l'esclusione dalla procedura concorsuale "*per tutti i profili e le graduatorie di riferimento*" ex art. 8, co. 4, DM n. 640/2017.

Pertanto, non solo sussiste l'elemento soggettivo del dolo, ma esso si rileva decisivo per le seguenti ulteriori considerazioni.

Sul punto illuminante è la motivazione della sentenza 552 del 2025 del tribunale di Salerno sezione lavoro che in fattispecie analoga ha così affermato:

Tale considerazione si trae direttamente dal dato normativo e, in particolare, dal citato art. 8, comma 2, lett. d), del D.M. n. 640/2017, il quale espressamente prevede che le autodichiarazioni mendaci rese all'atto della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto per il quadriennio 2017/2020 comportano «l'esclusione degli aspiranti» dalla relativa procedura e la caducazione di tutti i conseguenti atti assunti dall'amministrazione.

È perciò destituita di qualsivoglia fondamento la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui la dichiarazione non veritiera resa all'atto della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie per il personale A.T.A. sarebbe stata del tutto irrilevante, dal momento che egli, anche avvalendosi di 10,30 punti, anziché dei 14,40 ingiustamente riconosciuti in suo favore, avrebbe in ogni caso maturato il diritto all'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia ed avrebbe avuto accesso alle nomine scolastiche, anche in

considerazione del fatto che moltissimi altri concorrenti, iscritti in graduatoria, pur avendo ottenuto un punteggio inferiore al suo, avevano del pari conseguito l'impiego in diversi istituti scolastici.

Se infatti la falsità dichiarativa comporta ex lege l'estromissione dall'intera procedura, questo determina di per sé la fuoriuscita dal sistema e la perdita dei benefici conseguiti (iscrizione nella graduatoria e ottenimento dell'impiego), senza alcuna necessità di vagliare il punteggio realizzato tanto dal dichiarante, quanto dagli altri partecipanti alla procedura.

Merito

Tanto premesso, ritiene la Sezione che sussistano i presupposti per affermare la responsabilità della convenuta

La difesa afferma che il diploma di maturità presso l'istituto d'arte sarebbe equipollente a quello falso, traendo spunto dall'art. 2.5 lett G)

- Collaboratore Scolastico del bando secondo cui

1 - diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

Al riguardo egli richiama il doc 5 (domanda di inserimento in graduatoria), in cui a pag. 3 sono indicati:

diploma d'arte, voto 60/100;

Operatore Servizi Sociali Istituto Passarelli di Castellabate 100/100.

In realtà, esaminando la domanda della convenuta, ella ha fatto domanda per due posizioni:

1. Assistente Amministrativo, allegando il diploma di istituto

d'arte e

2. Collaboratore scolastico, allegando il titolo falso.

I contratti che ha stipulato sono tutti per COLLABORATORE SCOLASTICO, ovvero una attività per la quale era necessario il titolo che ella falsamente si è procurata.

Secondo il Collegio, infatti, manca fungibilità tra i due titoli.

Invero il diploma di maturità (rilasciato al termine di un percorso quinquennale di scuola superiore, come licei, istituti tecnici o professionali di 5 anni) e il diploma professionale (rilasciato solitamente al termine di un corso IeFP di 4 anni o presso scuole professionali regionali) differiscono per durata, accesso all'università e orientamento.

Le principali differenze sono la durata e il percorso:

Il diploma di maturità si ottiene dopo un percorso di 5 anni di studio presso istituti superiori statali o paritari (licei, istituti tecnici, istituti professionali quinquennali), mentre il diploma professionale si ottiene generalmente dopo 4 anni (spesso preceduto da un triennio per la qualifica professionale di 3° livello EQF).

Pertanto, la fungibilità dei titoli avanzata dalla difesa non può trovare ingresso.

Tanto è confermato anche dalla circostanza che la ORLANDO avrebbe potuto indicare solo un titolo mentre l'indicazione di due titoli (tra l'altro radicalmente diversi, Istituto d'Arte e IPSAR) rende evidente come la convenuta si sia voluta avvalere di entrambi ai fini dell'inserimento in graduatoria per due diverse posizioni.

Compensatio

Infine, va rigettata l'eccezione di compensazione del lucro con il danno avanzata dalla difesa che richiama il costante orientamento della Suprema corte in merito all'applicazione dell'art. 2126 c.c.

Piuttosto si evidenzia che è notorio e costituisce diritto consolidato della Corte il principio per cui una prestazione lavorativa effettuata in assenza di requisiti (e con dolo in questo caso) è qualitativamente inferiore rispetto a quella analoga prestata da soggetto regolarmente vincitore.

Si tratta di una considerazione fatta propria dal Procuratore regionale, che ha limitato la sua richiesta risarcitoria al 50% di quanto indebitamente percepito.

Ritiene questa Corte che, attesa la limitata attività materiale svolta dal convenuto, il danno possa essere quantificato nel 50% di quanto illegittimamente locupletato.

Accessori

Alla condanna al pagamento della sorte capitale consegue quella della rivalutazione monetaria, a decorrere dal 26/06/2021, cessazione delle illegittime percezioni, fino alla data della presente sentenza; e degli interessi legali sulla somma così determinata fino all'effettivo soddisfo.

Residuerebbe un danno all'immagine che non è stato contestato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna,

definitivamente pronunziando sull'atto di citazione proposto da Procuratore Regionale nei confronti di ORLANDO Barbara Ewa, così provvede:

a) accoglie la domanda e per l'effetto condanna ORLANDO Barbara Ewa al pagamento della somma complessiva di € 14.252,76, oltre rivalutazione monetaria calcolata dal 21.6.2021 fino alla pubblicazione della sentenza e sulla somma così determinata gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;

b) condanna ORLANDO Barbara Ewa a pagare le spese del presente giudizio che si liquidano in € 64,00 (sessantaquattro/00).

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 21 ottobre 2026.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE f.f.
Marco Catalano	Alberto Rigoni
f.to digitalmente	*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il giorno 03 novembre 2026

Il Direttore di Segreteria

Laurino Macerola

f.to digitalmente